

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
DI CALCOLO DELL'INDENNITA' PREVISTA
DALL'ART.15 DELLA LEGGE 29/6/39 N.1497.

Art. 1 -

L'indennità risarcitoria di cui all'art.15 L. 29 giugno 1939 n.1497 si applica alle opere abusive realizzate nelle aree sottoposte alle disposizioni della stessa legge 1497/1939 e del Decreto Legge 312/1985 convertito con modificazioni della Legge 431/1985, oggetto di condono edilizio sia ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n.47 che della L. 23 dicembre 1994 n. 724, sia che la concessione o autorizzazione sia già stata rilasciata sia che siano ancora da rilasciare.

Art.2 -

Sono escluse dal pagamento dell'indennità risarcitoria le opere interne e gli interventi di cui al comma 12 dell'art.82 del DPR n.616/1977 come integrato dalla legge 431/1985, come anche tutti gli interventi che, pure comportando aumento della superficie utile dell'immobile non comportino modifiche all'aspetto esterno dell'edificio o allo stato dei luoghi: Sono esclusi ugualmente dal pagamento dell'indennità risarcitoria gli interventi che determinino cambio di destinazione d'uso senza comportare modifiche dell'aspetto esterno dell'immobile e lo stato dei luoghi.

Art.3 -

In accordo con quanto previsto dall'art.15 L. 1497/1939 il valore dell'indennità risarcitoria, in presenza di condono da rilasciare o già rilasciato, corrisponde alla maggiore somma tra il danno arrecato all'ambiente e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Il danno ambientale è valutato in base alla tipologia di abuso e alle zone di territorio secondo il seguente schema:

PER GLI ABUSI COMMESSI ENTRO IL 18 LUGLIO 1988

TIPOLOGIA DI ABUSO 1, 2, 3

ZONA	£./mq. di superficie utile abusiva
"A"	250.000
"B"	200.000
"C"	150.000
"D"	100.000
"E"	50.000
"F"/"G"	25.000

TIPOLOGIA DI ABUSO 4

ZONA	Da un minimo di £.	A un massimo di £.
"A"	1.000.000	1.500.000
"B"	750.000	1.250.000
"C"	500.000	1.000.000
"D"	250.000	750.000
"E"	200.000	500.000
"F"	100.000	300.000

TIPOLOGIA 5 E 6

Per le opere di restauro e risanamento conservativo come specificati nell'art.31 lettera c) L. 457/1978 l'indennità risarcitoria non è dovuta purché l'intervento non alteri l'aspetto esterno dell'edificio (prospetto e sagoma).

TIPOLOGIA 7

ZONA	
"A"	1.500.000
"B"	1.000.000
"C"	750.000
"D"	500.000
"E"	250.000
"F" / "G"	150.000

Il profitto è determinato in via definitiva in base ai criteri, termini e modalità di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. BB.AA. 26 settembre 1997 individuando convenzionalmente la rendita catastale su cui calcolare l'indennità medesima in proporzione sulla superficie dell'opera oggetto di abuso secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Rendita catastale dell'immobile}}{\text{Superficie utile totale dopo l'abuso}} = \frac{X}{\text{Superficie utile dell'opera abusiva}}$$

Dove X è la rendita su cui calcolare l'indennità (il 3% richiamato dall'art.3 D.M. BB.AA. 26/9/1997) incrementata del 5% in osservanza dell'art.3 comma 48 L. 662/1996. Gli importi relativi al profitto conseguito vengono incrementati nella seguente maniera per immobili ricadenti in zona "A" (assoluto rispetto dell'ambiente) e "B" (rispetto relativo della natura prevalentemente boschiva) del Piano territoriale paesistico vigente fino al 19/7/1988:

	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3
Zona "A" di P.T.P.	100%	75%	50%
Zona "B" di P.T.P.	75%	50%	25%

Gli importi relativi al profitto conseguito vengono incrementati nella seguente maniera per immobili completamente abusivi ricadenti in zona "C" (rispetto relativo dell'ambiente prevalentemente agricolo), "D" (zona turistica rada), "E" (zona turistica), "F" (nuclei abitati esistenti), "G" (zone di espansione) di Piano territoriale paesistico:

	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3
Zona "C" di P.T.P.	50%	25%	0%
Zona "D" ed "E" di P.T.P.	25%	0%	0%

Zona "F" e "G" di P.T.P. nessun incremento

Per le tipologie dalla 4 alla 7, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 2° art. 3 del Decreto Ministeriale 26 settembre 1997, in relazione al profitto conseguito si stabiliscono i seguenti importi forfettari:

Tipologia 4	L. 2.000.000
Tipologia 5 e 6	L. 1.500.000
Tipologia 7	L. 1.000.000

PER GLI ABUSI COMMESSI DOPO IL 18 LUGLIO 1988

Il danno ambientale viene calcolato avvalendosi dei seguenti parametri in relazione alle tipologie di abuso:

TIPOLOGIA DI ABUSO 1, 2, 3

	£./mq. di superficie utile abusiva
Zone non vincolate	25.000
"A"	50.000
"B", "C", "D"	200.000

TIPOLOGIA DI ABUSO 4

ZONA	Da un minimo di £.	A un massimo di £.
Zona non vincolata	100.000	300.000
"A"	200.000	500.000
"B", "C", "D",	750.000	1.250.000

TIPOLOGIA 5 E 6

Per le opere di restauro e risanamento conservativo come specificati nell'art.31 lettera c) L. 457/1978 l'indennità risarcitoria non è dovuta purché l'intervento non alteri l'aspetto esterno dell'edificio (prospetto e sagoma).

TIPOLOGIA 7

ZONA	£.
Zone non vincolate	150.000
"A"	250.000
"B", "C", "D"	1.000.000

Il profitto è determinato in via definitiva in base ai criteri, termini e modalità di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. BB.AA. 26 settembre 1997 individuando convenzionalmente la rendita catastale su cui calcolare l'indennità medesima in proporzione sulla superficie dell'opera oggetto di abuso secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Rendita catastale definitiva dell'immobile}}{\text{Superficie utile totale dopo l'abuso}} = \frac{X}{\text{Superficie utile dell'opera abusiva}}$$

Dove X è la rendita su cui calcolare l'indennità (il 3% richiamato dall'art.3 D.M. BB.AA. 26/9/1997) incrementata del 5% in osservanza dell'art.3 comma 48 L. 662/1996. Gli importi relativi al profitto conseguito vengono incrementati nella seguente maniera per immobili ricadenti in zona "A" (assoluto rispetto dell'ambiente) e "B" (rispetto relativo della natura prevalentemente boschiva) del Piano territoriale paesistico vigente fino al 19/7/1988:

Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3
75%	50%	25%

Gli importi relativi al profitto conseguito vengono incrementati nella seguente maniera per immobili completamente abusivi ricadenti in zona "a" (in base alla deliberazione del Consiglio Regionale n.296 del 19/7/1988):

Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3
25%	0%	0%
zone non vincolate	nessun incremento	

Art.4 -

Si stabilisce, altresì, relativamente agli abusi di tipologia 1, 2, 3, che nel caso in cui la rendita catastale non sia definitiva, l'indennità risarcitoria venga determinata, in via provvisoria, sulla base della rendita, presunta dichiarata dal richiedente, secondo i parametri e le modalità di cui ai punti precedenti salvo conguaglio a rendita definitiva attribuita.

Art.5 -

Il pagamento dell'importo dovuto deve essere corrisposto entro il terzo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto, previo avviso dell'accettazione del pagamento della somma proposta. Il provvedimento emesso dall'Amministrazione diviene esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione per iscritto o quando, entro tre mesi dalla richiesta di pagamento, egli non abbia fatto il prescritto deposito delle spese per la perizia in seguito citata né dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale previsto dalla legge. Il mancato pagamento di quanto richiesto comporta la riscossione coattiva a mezzo ruolo. Entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo calcolato dall'Ufficio Tecnico, il trasgressore ha facoltà, previo idoneo avvertimento scritto, di avvalersi del comma 4° dell'art.15 L. 1497/1939, ossia di non accettare la somma proposta a titolo di indennizzo e di richiedere che l'indennità venga fissata insindacabilmente da un collegio di 3 periti da nominarsi uno dall'Amministrazione, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso in seguito al parere del collegio peritale è immediatamente esecutivo.

Art.6 -

Per indennità il cui importo superi le L.500.000 è concessa, secondo il disposto dell'art.33 del R.D. 1357/1940, su espressa domanda del debitore, la rateizzazione in un congruo numero di rate bimestrali da concordare con l'Amministrazione, comunque non superiore a 12 mancata corresponsione delle eventuali rate concordate alle scadenze previste comporta la riscossione coattiva a mezzo ruolo della rata non pagata. A garanzia del pagamento rateale deve essere presentata idonea polizza fideiussoria. La prima rata dovrà essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'Ufficio competente, della accettazione della rateizzazione dell'importo richiesto.

Art.7 -

In caso di abuso commesso su immobile che costituisce la prima abitazione del richiedente la concessione in sanatoria, lo stesso può chiedere la riduzione del 50%, dell'importo dell'indennità risarcitoria, determinata nei modi di cui alla presente delibera, qualora dimostri di esservi stato residente al momento del compimento dell'abuso, producendo un certificato di residenza storico.

Regolamento approvato con delibera G.C. n. 130/99.